

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 513, recante definizione delle controversie relative alle
opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga
della gestione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che trasferisce al comune di Napoli, ed altri comuni della provincia, ed a vari enti, gli alloggi e le opere pubbliche realizzate in esecuzione del programma di edilizia residenziale ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, ha sollevato gravissimi problemi soprattutto per il rifiuto degli enti destinatari - avallato dal TAR per la Campania - a ricevere in consegna le opere e ad accollarsi gli oneri di ultimazione e il contenzioso pendente con i concessionari.

Tale situazione è suscettibile di arrecare gravi danni, sia sotto il profilo generale del diffondersi di uno stato di esasperazione nel territorio interessato sia più specificamente per il lievitare di oneri a carico pubblico derivante da una situazione di sostanziale paralisi nella ultimazione delle opere e nella definizione del contenzioso.

A seguito di una lunga serie di riunioni con il prefetto, con gli esponenti dei comuni, della provincia, della regione e con le forze politiche e sociali, sono state individuate, d'intesa con il Parlamento, le linee di una soluzione che è stata già approvata dalla 5^a Commissione del Senato in sede di esame del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306.

Il presente decreto-legge ripropone pertanto il testo che la 5^a Commissione del Senato della Repubblica aveva licenziato nella seduta del 25 luglio 1996, esprimendo, tra l'altro, «l'auspicio che il Governo tenga conto degli emendamenti approvati dalla Commissione nell'eventuale reiterazione del provvedimento».

Per quanto concerne l'articolato, si segnala che l'articolo 1 prevede una breve proroga, fino al 31 dicembre 1996, della gestione

del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni e integrazioni, per il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari.

Analogamente slittano al 31 marzo 1997 i termini per l'attività di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità per le spese di funzionamento e del personale.

Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE viene ridotto a complessive trenta unità fino al 31 dicembre 1996; nell'ambito di dette unità il funzionario incaricato dal CIPE individuerà le quindici unità da adibire alle operazioni di rendicontazione.

L'articolo 2, comma 1, consente ulteriormente alle aziende artigiane di partecipare alle operazioni di ricostruzione.

È inoltre prevista la nomina di un commissario *ad acta* che opera, ove occorra, in sostituzione delle Commissioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la verifica della congruità dei progetti.

È prevista poi una specifica attività di relazione del Governo in Parlamento.

L'articolo 3 prevede alcune modifiche all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di incentivare la realizzazione di spese per le opere di urbanizzazione primaria essenziali.

L'articolo 4 dispone l'accollo da parte dello Stato degli oneri connessi alla definizione delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, che graveranno sullo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e detta le norme di copertura finanziaria dei relativi oneri.

L'articolo 5 prevede la nomina di un commissario straordinario allo scopo di procedere alla definizione in via amministrativa del contenzioso e ne disciplina l'attività stabilendo procedure, condizioni, limiti e organizzazione delle risorse umane all'uopo utilizzabili.

L'articolo 6, per consentire l'esercizio dell'attività di definizione del contenzioso da parte del commissario straordinario, prevede che a decorrere dal 1° luglio 1996 e fino al 30 giugno 1997 non possono essere notificate domande arbitrali o giudiziarie; sono inoltre sospesi i giudizi in corso e tutti i relativi termini sostanziali e processuali. Ove sia in corso indagine penale, non si può procedere a definizione fino a quando l'indagine stessa non si sia conclusa.

L'articolo 7 contiene norme volte a rendere più celere ed efficiente l'attività e la struttura organizzativa degli enti proprietari ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 8 reca disposizioni per la disciplina delle costruzioni prefabbricate definite «alloggi bipiano» realizzate nel comune di Napoli in relazione alle quali era stato individuato un vuoto normativo, nonché disposizioni in materia di commissioni di collaudo.

Sono note le gravi implicazioni occupazionali connesse all'azione di risanamento della Sicilcassa, sottoposta ad amministrazione straordinaria. Tali implicazioni meritano particolare attenzione tenuto anche conto della gravità del fenomeno della di-

soccupazione negli ambiti territoriali nei quali opera precipuamente l'Istituto.

Per contemperare tali ricadute occupazionali con l'azione di risanamento in corso dell'Istituto, l'intervento proposto nell'articolo 9, nuovo rispetto al precedente decreto, intende favorire un processo consensuale di riduzione dei posti attraverso l'esodo del personale che abbia acquisito determinati requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico a carico dello specifico fondo dell'Istituto previsto dal decreto legislativo n. 357 del 1990.

In caso di accordi collettivi ovvero di insufficienza degli esodi volontari rispetto agli esuberi necessari all'azione di risanamento, si prevede poi l'attivazione della procedura per riduzione di personale prevista dalla legge n. 223 del 1991. Il personale in esubero sarà individuato peraltro in base ai criteri che tengano conto prioritariamente della maggiore anzianità ai fini pensionistici, così da consentire anche per tale via l'accesso ai trattamenti pensionistici. Sempre in considerazione della particolare situazione dell'Istituto e del procedimento cui è sottoposto, la norma dispone altresì la disapplicazione sia di procedure diverse contemplate dai contratti collettivi sia l'esclusione di oneri a carico dell'Istituto, fermo restando naturalmente il trattamento di fine rapporto.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato perchè l'accesso al trattamento pensionistico è posto a carico del citato fondo integrativo dell'Istituto.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 4 dispone che lo Stato si accoli tutti gli oneri relativi alla definizione delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995.

Tenuto conto che il livello massimo di definizione è stabilito al 30 per cento delle richieste, si può ipotizzare una possibilità di definizione, tenuto conto anche delle indagini penali in corso su numerosi interventi, corrispondente al 20 per cento delle somme oggetto di contestazione. Ciò porta ad un onere complessivo di lire 450 miliardi calcolati su un contenzioso - secondo i dati comunicati dal funzionario incaricato dal CIPE - di circa lire 2.250 miliardi.

A sua volta è prevedibile che la definizione in via amministrativa delle controversie abbia luogo in prevalenza nell'anno 1997, di qui l'opportunità di suddividere lo stanziamento prevedendo lire 200 miliardi nel 1996 e lire 250 miliardi nel 1997.

Alla copertura finanziaria dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1996 e 1997 («Fondo da trasferire per il completamento degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219»).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, e 2 agosto 1996, n. 407.

Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996.

Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una breve proroga della gestione esercitata dal funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi postterremoto di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari nonchè di prevedere una specifica disciplina per la definizione del contenzioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è fissato al 31 dicembre 1996, ai soli fini delle operazioni di pagamento e del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari. I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo stesso articolo 15 del predetto decreto-legge, per l'attività di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità per le spese di funzionamento e del personale, sono fissati al 31 marzo 1997.

2. Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto a 30 unità fino al 31 dicembre 1996 ed è ulteriormente ridotto a 15 unità per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997.

Articolo 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.

2. Per gli atti per i quali occorre il parere delle commissioni di cui all'articolo 19 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, in luogo di queste, ove occorra, a richiesta del sindaco del comune interessato, è nominato dal prefetto competente per territorio un commissario *ad acta* per la verifica della congruità e della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali in ordine alla concessione dei provvedimenti di assegnazione dei contributi, e per esprimere il prescritto parere.

3. Entro il 31 gennaio 1998 il Governo presenta una relazione al Parlamento sul completamento del programma di edilizia residenziale pubblica, sulle opere di urbanizzazione primaria e di edilizia scolastica, sul ripristino delle opere vandalizzate, sulla concessione ed erogazione dei contributi, sulla definizione dei contenziosi e, più in generale, sulla utilizzazione ed efficacia della spesa, nonchè sullo stato e sui problemi della ricostruzione.

Articolo 3.

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: «del patrimonio edilizio privato danneggiato,» sono inserite le seguenti: «nonchè per le opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche,»; al terzo periodo le parole: «Il Ministro del bilancio e della programmazione economica,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica», e le parole: «strettamente connesse e» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute come».

Articolo 4.

1. Tutti gli oneri relativi alla definizione delle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titoli in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995, valutati in lire 200 miliardi per l'anno 1996 e in lire 250 miliardi per l'anno 1997, sono posti a carico del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1996 e a lire 250 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero del bilan-

cio e della programmazione economica per gli anni 1996 e 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come rideterminata dalla tabella «F» della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Al fine dello svolgimento delle attività necessarie per la definizione in via amministrativa del contenzioso di cui all'articolo 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nomina un commissario straordinario.

2. Il commissario straordinario procede alla ricognizione di tutte le controversie in corso avanti al giudice ordinario o a collegi arbitrali, di quelle decise con lodo arbitrale o con sentenze non passate in giudicato, nonché di quelle per le quali ancora non sia stato instaurato giudizio. Sulla base dell'istruttoria svolta, acquisito il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato su ogni controversia, il commissario straordinario formula proposta di definizione in via amministrativa. Eventuali transazioni non possono superare il 30% delle somme oggetto del contenzioso, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria intervenuta.

3. Non può procedersi a definizione in via amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali sia in corso un procedimento per irregolarità nell'affidamento o nell'esecuzione dei lavori.

4. Il commissario straordinario si avvale del personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, che può essere trattenuto in servizio anche oltre il limite di cui all'articolo 1, comma 2, fino alla definizione del contenzioso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1997; si avvale altresì, nel limite massimo di 20 unità e fino alla stessa data, di personale della regione, del comune di Napoli o di altri enti pubblici già in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 dicembre 1994. Tale personale è collocato in posizione di comando presso il commissario straordinario, previa intesa con la regione, il comune di Napoli o l'ente di provenienza.

Articolo 6.

1. Per consentire l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, a decorrere dal 1° luglio 1996 e fino al 30 giugno 1997, non possono essere notificate domande arbitrali o giudiziarie e i giudizi in corso e tutti i relativi termini sostanziali e processuali sono sospesi.

2. Le domande notificate nel periodo intercorrente fra il 1° luglio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto sono prive di efficacia.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, la sospensione dura fino all'archiviazione dell'indagine penale ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.

4. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi titolo in atti e fatti anteriori al 24 giugno 1995, fanno capo al commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1. Salvo quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, ogni atto o domanda arbitrale e giudiziale deve essere notificato al commissario straordinario nel suo domicilio *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

5. Sempre salvo quanto disposto ai commi 1 e 2, la facoltà di declinatoria della competenza arbitrale può essere esercitata disgiuntamente dal commissario straordinario o dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.

6. L'articolo 22, comma 9-*bis*, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è soppresso.

Articolo 7.

1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti proprietari individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, così come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono delle procedure e dei poteri già attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE.

2. Sempre al fine del completamento delle operazioni in corso, ivi compresa l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al primo comma possono avvalersi, previa intesa, del personale del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, nonché a partire dal 1° gennaio 1998, del personale in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso il funzionario incaricato dal CIPE.

3. In caso di accertata carenza di organico, gli enti possono altresì stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee o professionisti esterni per lo svolgimento di determinate attività specificamente individuate.

Articolo 8.

1. L'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si applica anche alle costruzioni prefabbricate definite «alloggi bipiano» realizzate nel comune di Napoli.

2. Le commissioni di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal titolo VIII della legge 14

maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. Le commissioni di collaudo operano con la presenza della maggioranza dei componenti.

Articolo 9.

1. Nell'ambito del programma di risanamento della Sicilcassa Spa, in amministrazione straordinaria, e in considerazione dei suoi effetti sull'occupazione, i dipendenti della predetta società, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato almeno 25 anni di anzianità di servizio, indipendentemente dall'età anagrafica, ovvero almeno 60 anni di età se uomini e 55 se donne e 17 anni di anzianità assicurativa, conseguono il diritto al trattamento pensionistico a carico del fondo integrativo aziendale ex-esonerativo a condizione che l'estinzione dei rapporti di lavoro consegua ad accordi collettivi, concernenti la riduzione dei dipendenti in esubero, tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In mancanza degli accordi o in caso di insufficienza degli esodi volontari rispetto a quanto indicato negli accordi stessi, i commissari straordinari attivano la procedura di riduzione del personale prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Gli accordi predetti o il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, assorbono e sostituiscono le procedure di analoga natura contemplate nei contratti collettivi, con esclusione di oneri a carico della banca, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto. La procedura della citata legge n. 223 del 1991 si applica anche al personale direttivo. Ai soli fini della individuazione dei dipendenti interessati dalla medesima procedura, prevale il criterio della maggiore anzianità ai fini pensionistici.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI - TREU

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

